

**SPETTABILE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GORGONZOLA**

**Oggetto: Contributi relativi al processo di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) attinente al Piano attuativo in variante al P.R.G. previsto nell'ambito territoriale "C6" - Cascine Antonietta e Giugalarga**

La sottoscritta Associazione **ASTROY**, con sede a Gorgonzola, in via Serbelloni n. 15,

**VISTO**

l'avviso in data 27 settembre 2010 con cui è stato reso noto che è stata indetta la Conferenza di Valutazione finale riguardante la proposta indicata in oggetto e che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro 30 giorni dalla data di detto avviso, presenta le seguenti

**OSSERVAZIONI**

Preliminarmente si impone la necessità di fissare un punto fermo, da cui non si può prescindere nell'esame della proposta indicata in oggetto.

**L'Amministrazione comunale di Gorgonzola, eletta dalla Comunità locale con il compito primario di salvaguardare la salute e la qualità della vita dei 20.000 Gorgonzolesi, non ha alcun obbligo giuridico di confermare con l'ormai imminente Piano di Governo del Territorio le previsioni del Piano Regolatore relative al Comparto C6.**

Come la Magistratura amministrativa ha costantemente ribadito nel corso degli ultimi sessant'anni, infatti, l'obbligo di confermare le previsioni insediative dello strumento urbanistico generale previgente non sussiste neppure in presenza di una convenzione di lottizzazione regolarmente

approvata e debitamente firmata, e quindi a maggior ragione non sussiste nel caso del Comparto C6, visto che nessuna convenzione di lottizzazione è stata ancora stipulata, nessun piano attuativo è stato approvato, ed anzi nessun piano di lottizzazione conforme alle previsioni del Piano Regolatore è stato neppure presentato.

**Ma l'Amministrazione comunale di Gorgonzola non ha neppure l'obbligo giuridico di approvare la proposta di piano di lottizzazione predisposta dagli operatori, dal momento che tale piano non rispetta le previsioni del Piano Regolatore vigente.**

Essa ha quindi il potere, e **soprattutto il dovere nei confronti dei 20.000 abitanti di Gorgonzola**, di valutare nella massima libertà e senza alcun condizionamento la proposta di piano attuativo sottoposta al suo esame, e di respingerla qualora non la ritenga coerente con i reali interessi della Comunità locale.

Ciò premesso, non si può fare a meno di sottolineare come detta proposta sia finalizzata a realizzare previsioni insediative che affondano le loro radici in una Variante di Piano Regolatore approvata il 29 settembre 1993 e predisposta alla fine degli anni '80 del secolo scorso, previsioni cioè che risalgono a più di vent'anni fa e che sono espressione di un approccio alle problematiche di gestione del territorio che era già vecchio e superato allora, e che oggi risulta ancora più vecchio e superato.

In passato Astrov ha avuto occasione di manifestare il proprio giudizio negativo in relazione a tali previsioni, previsioni che la proposta di piano attuativo presentata dai lottizzanti peggiora ulteriormente (impresa non facile), in quanto prevede un incremento del volume ammesso dal piano

regolatore pari a ben 15.540,86 mc.

Un incremento cui corrisponde un valore economico di oltre 4 milioni di euro che gli operatori utilizzeranno per realizzare appartamenti che, essendo di maggior pregio, venderanno ad un prezzo più elevato: davvero un bel regalo!

**Non è di interventi di questo tipo che la Comunità locale ha bisogno, ed interventi di questo tipo sono destinati ad accrescere il numero di “occasioni perdute” che purtroppo il Comune di Gorgonzola sta collezionando da tempo** (una per tutte l’insediamento di via Marconi, anch’esso realizzato nella zona di salvaguardia del Naviglio ed affettuosamente ribattezzato “Carcere di Opera” da molti Gorgonzolesi).

Di questo peraltro si parlerà in altra sede, perché in questa fase l’Amministrazione comunale è chiamata a decidere se la proposta di Piano attuativo in variante al P.R.G. relativo al Comparto “C6” debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica, oppure no (in proposito l’Avviso di deposito del 27 settembre 2010 risulta peraltro quanto mai equivoco, in quanto annuncia che il prossimo 28 ottobre si terrà la “Conferenza di valutazione finale”, nonostante che ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 10971 del 30 dicembre 2009 tale Conferenza costituisca l’ultimo atto di quella procedura di Valutazione Ambientale Strategica che nel caso in esame si pretenderebbe di non seguire).

Spiace dover richiamare, a questo proposito, l’intervista comparsa sul n. 36 del settimanale RADAR (ed in seguito né smentita né corretta), in cui il Sindaco ha dichiarato: “abbiamo chiesto a consulenti, i quali ci hanno assicurato che, su questo piano, non serve la Vas dal momento che

l'intervento è conforme al Prg" (sic!), e che "è inutile burocratizzare con pratiche che fanno solo perdere tempo. Abbiamo compiuto un'indagine e chiesto in Regione. Non c'è necessità di questa Vas; abbiamo raccolto pareri autorevoli in materia".

Forse questi fantomatici "pareri autorevoli" sono stati resi da quei "consulenti" che a suo tempo hanno "garantito" l'Amministrazione comunale che avrebbe potuto modificare la disciplina delle aree circostanti il Molino Vecchio senza approvare una modifica dello strumento urbanistico generale, inducendola così ad avviare un procedimento che poi è stato precipitosamente abbandonato in conseguenza di un ricorso proposto proprio da Astrov, nel quale sono state svolte tesi che, poche settimane dopo, la Corte Costituzionale ha puntualmente condiviso.

Se è davvero così, allora stiamo freschi!

**Ma una cosa è evidente: invitare i cittadini a presentare suggerimenti e proposte in merito alla Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica di una proposta di piano attuativo, mentre il Sindaco dichiara che il Comune ha già deciso di non sottoporre alla VAS tale proposta, significa far solo perdere tempo alla gente.**

È proprio così che si trasforma uno strumento fondamentale prescritto anche dalla normativa comunitaria a salvaguardia dell'ambiente, in una "inutile burocratizzazione" che fa solo perdere tempo, ed è proprio così che si finisce per compromettere la regolarità dell'intero procedimento di approvazione del piano attuativo.

Chi tiene questo atteggiamento dimostra di non essere per nulla consapevole dell'emergenza ambientale in cui versa l'intera Pianura Padana ed in

particolare la provincia di Milano (nel solo capoluogo, centinaia di cittadini muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento atmosferico!).

**Sta comunque di fatto che ai sensi delle norme di legge vigenti, nel caso in esame la Valutazione Ambientale Strategica è non solo opportuna, ma addirittura necessaria.**

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la "tutela dell'ambiente" è una delle materie di competenza esclusiva dello Stato: pertanto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica devono essere applicate le disposizioni dettate dalle leggi statali, e segnatamente dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 così come modificato dal recentissimo decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, attuativi fra l'altro di una molteplicità di Direttive comunitarie alle quali gli ordinamenti nazionali devono necessariamente attenersi.

In proposito merita senz'altro di essere richiamata la sentenza n. 225 del 22 luglio 2009 con cui la Corte Costituzionale, investita della questione da alcune Regioni che ritenevano usurpate le proprie funzioni, richiamata la propria precedente sentenza n. 398/2006 ha anzitutto ribadito *"che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela dell'ambiente"* in quanto, anche se la VAS interviene nell'ambito di programmi che possono riguardare svariate materie (territorio, trasporti, energia, comunicazioni, agricoltura), *"la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente"*, e quindi ha concluso che

*“la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente”*, il che costituisce un limite alla potestà normativa regionale (leggasi art. 4 della legge regionale n. 12/2005 e indirizzi regionali vari diramati).

Ciò premesso, a proposito della VAS l’articolo 6 del citato decreto n. 152/2006, dopo aver stabilito che “la valutazione ambientale strategica riguarda i piani ... che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (primo comma), dispone che “... viene effettuata una valutazione **per tutti i piani** ... che sono elaborati ... per i settori ... della pianificazione territoriale ... e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione **dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto**” (secondo comma).

Fra quelli elencati nel citato allegato IV, rientrano anche i **“progetti di ... sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari”**.

A differenza di quanto prevede la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5 per la Valutazione di Impatto Ambientale, è bene sottolinearlo, per la VAS la norma statale parla di “aree urbane all’interno di aree urbane esistenti”, e non di “aree urbane all’interno di aree urbane esistenti ... all’interno del tessuto urbano consolidato”.

**Pertanto, le “aree urbane” possono essere ubicate sia all’interno che all’esterno del “tessuto urbano consolidato”, ma ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 in entrambi i casi, se esse superano i 10 ettari, i relativi piani urbanistici vanno sottoposti obbligatoriamente alla VAS.**

L'area interessata dalla proposta di piano attuativo di cui si tratta ha un'estensione di 160.536 mq., e quindi supera di oltre il 60% la soglia fissata dalla legge per l'esperimento della VAS.

Che si tratti di un'area urbana, poi, non può essere seriamente messo in discussione tant'è che lo stesso Rapporto preliminare non esita a sostenere (seppure a sproposito) che "l'ambito interessato dal progetto costituisce il completamento del fronte urbano di Gorgonzola sul versante orientale dell'abitato" (pag. 15).

**Pertanto, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 152/2006 la proposta di piano attuativo di cui si tratta deve essere obbligatoriamente assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica, e non alla relativa Verifica di assoggettabilità mancando con ogni evidenza i presupposti indispensabili per avviare quest'ultimo procedimento.**

È stata cioè intrapresa una strada sbagliata che, se seguita fino in fondo, per le ragioni appena viste porterà ad un sicuro esito di illegittimità **che potrà oltretutto esporre l'Amministrazione comunale, e quindi la Comunità da essa amministrata, a responsabilità per danni.**

Fermo restando quanto sopra, tale proposta deve essere sottoposta comunque alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto è indubbio che l'intervento previsto è inevitabilmente destinato a produrre impatti significativi sull'ambiente.

Si sta parlando di un'operazione che prevede la costruzione di circa 700 appartamenti per 3 abitanti cadauno (Rapporto preliminare, pag. 18), e quindi dell'insediamento di 2.100 abitanti che supera del 10% l'intera

popolazione di Gorgonzola.

Si sta parlando di un'operazione che prevede inoltre una media struttura di vendita di 1.500 mq. di superficie di vendita, ulteriori 36.300 mc. destinati ad attività terziarie e direzionali, un plesso scolastico costituito da 15 aule di scuola elementare e 6 sezioni di scuola materna (Relazione preliminare, pag. 19), plesso che dovrà realizzare la Comunità locale a proprie spese visto che non è annoverato fra le opere di urbanizzazione poste a carico dei lottizzanti, nonché un non meglio precisato impianto di cogenerazione a biomassa.

Si sta parlando di un'operazione che coinvolge più di 160.000 mq. di terreno agricolo tuttora coltivato, le cui caratteristiche rurali sono esaltate dalla vicinanza della Cascina Antonietta e della Cascina Giugalarga, e che rientrano nell'ambito assoggettato al vincolo paesaggistico imposto a salvaguardia del Naviglio Martesana, vincolo che proprio per quanto riguarda il territorio di Gorgonzola riconosce che "è peculiare il ritmico alternarsi dei paesaggi edificati e campestri spesso contrapposti l'uno all'altro sulle due sponde che hanno dato luogo a quadri paesistici di reciproco apprezzamento **e la cui alterazione non può essere motivata da opportunità che prescindano dalla valorizzazione della struttura paesistica**".

Si sta parlando di un'operazione che riguarda una porzione di territorio classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia come "ambito di rilevanza paesistica", la cui disciplina è immediatamente applicabile ai sensi dell'articolo 4, comma 5, delle relative norme di attuazione visto che tale porzione rientra fra i beni elencati dall'articolo 139



del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, oggi sostituito dall'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (e sia detto per inciso, perché la questione non è ancora all'ordine del giorno, il piano attuativo contrasta apertamente con le disposizioni dettate per tale ambito dall'articolo 31 delle norme del P.T.C.P.).

Si sta parlando oltretutto di un'operazione che coinvolge un'area posta nelle vicinanze del tracciato della futura Tangenziale Est Esterna (sempre che le Associazioni ambientaliste che da sempre si oppongono alla realizzazione di questa infrastruttura non riescano ad impedire tale scempio), e che quindi genererà impatti destinati inevitabilmente a cumularsi con quelli prodotti dalla nuova autostrada.

Sostenere che un'operazione di questa portata non produrrà impatti significativi sull'ambiente non è serio, e quindi non vale neppure la pena di perdere tempo a discuterne.

**Sotto qualunque profilo si consideri la questione, pertanto, la proposta di Piano attuativo in variante al P.R.G. relativo al Comparto "C6" va certamente sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica.**

Gorgonzola, 26 ottobre 2010

Associazione ASTROV

Il Presidente

(Walter Fumagalli)